



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FABRIZI	PAOLO	Presidente
☐	CRESPI	MONICA GIOVANNA MICA	Relatore
☐	CANDIDO	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6500/2015
depositato il 22/09/2015

- avverso la sentenza n. 2726/2015 Sez:12 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20100 MILANO

proposto dall'appellante:

SOCIETA' ALFA SPA

difeso da:

CALZI SARA

VIA PRIVATA DEL GONFALONE 4 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 258/2016/RT/2006/2015/1/2001 REGISTRO

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 6500/2015

UDIENZA DEL

25/01/2017 ore 15:00

N°

1001/2017

PRONUNCIATA IL:

25/01/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/03/17
Il Segretario

Raffaele Polise

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 22

REGISTRO APPELLI
6500/15

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per "~~SOC.~~ ALFA Spa" appellante : accoglimento dell'appello e annullamento dell'avviso di liquidazione emesso su DI nr. 3376/12 T. Milano con vittoria di spese .

Per DPI I Milano : rigetto dell'appello con vittoria di spese .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di appello tempestivo proposto dalla società avverso la sentenza n.2726/12/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata in data 20/3/2015 che ha respinto il ricorso e confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro liquidata sia in misura fissa per € 168,00 che in misura proporzionale calcolata sui contratti enunciati ai sensi dell'art. 22 DPR 131/86 (somministrazione di lavoro) .

Lamenta la società che è stato applicato erroneamente l'art. 22 del DPR 131/86 in quanto non si tratta di enunciazione di atti ma di decreti ingiuntivi emessi sulla base di fatture insolute, tant'è che nel decreto non si fa riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro che , tra l'altro , non sono soggetti a registrazione .

Aggiunge , inoltre , che per aversi enunciazione ai sensi dell'art. 22 DPR 131/86 è necessario il richiamo dei contraenti al negozio , contenuto in un atto scritto o un contratto verbale , dagli stessi posto in essere ; occorre , quindi , un riferimento diretto al contratto intervenuto tra le stesse parti . Osserva che , in seconda analisi , l'ufficio avrebbe potuto applicare l'art. 21 del DPR 131/86 con liquidazione dell'imposta in misura fissa .

Deduce , inoltre , che nell'avviso di liquidazione non sono indicati i criteri di liquidazione e neppure è tenuto separato l'importo dovuto per tassazione fissa e l'importo liquidato come imposta proporzionale e che , in ogni caso , in applicazione del

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 22

REGISTRO APPELLI
6500/15

principio di alternatività Iva-Registro , non possono essere applicate le imposte fisse e le proporzionali .

Conclude , previa riunione dei ricorsi vertenti sulla stessa materia , per l'accoglimento dell'appello e in via subordinata , la rideterminazione degli imposti dovuti con vittoria di spese .

Si costituisce l'Ufficio che si oppone alla richiesta di riunione dei procedimenti in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 29 del D Lgs. 546/92.

Ritiene infondata la questione relativa alla presunta violazione dell'art. 7 , comma 1 , legge 212/00 in quanto è chiaro che la liquidazione è stata effettuata in misura fissa su ogni contratto di somministrazione sotteso all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto atti soggetti ad IVA , più l'imposta proporzionale sull'importo capitale più gli interessi indicati nel decreto ingiuntivo .

Non è fondata la questione relativa all'alternatività IVA- registro in quanto le fatture sono state emesse fuori campo IVA trattandosi di riaddebito del costo del lavoro nei confronti del committente e in tale caso l'imposta si liquida in via proporzionale .

Sono , altresì , incoerenti le questioni proposte sull'applicazione dell'art. 21 , anziché dell'art. 22 del DPR 131/86 in quanto l'imposta sui contratti enunciati era ben a conoscenza della contribuente e l'Ufficio non ha fatto altro che applicare il combinato disposto degli art. 5 , 22 e 40 DPR 131/86.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese .

La società depositata memoria illustrativa come in atti .

La trattazione della vertenza avveniva come da separato processo verbale in atti .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è meritevole di accoglimento .

Preliminarmente, in ordine alla richiesta di riunione delle cause formulata dall'appellante , si osserva che la stessa non può trovare accoglimento in quanto non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 29 del D.Lgs.546/92.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

REGISTRO APPELLI
6500/15

SEZIONE 22

L'art. 40, co. 1, D.P.R. 131/1986 sancisce il principio generale dell'alternatività tra Iva e registro, secondo il quale "per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa".

Per quanto riguarda i decreti ingiuntivi, la Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986, che disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, all'art. 8, co. 1, lett. b), prevede l'applicazione, tra l'altro, ai decreti ingiuntivi esecutivi, dell'imposta di registro nella misura del 3%.

Tuttavia, la Nota II all'articolo 8 della Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986 stabilisce che i decreti ingiuntivi "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto".

Come chiarito da ultimo nella C.M. 18/E/2013 il principio dell'alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini IVA, ma anche con riferimento alle operazioni IVA non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti.

L'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica, in sostanza, in relazione al principio di alternatività Iva/registro (art. 40, D.P.R. 131/1986) rispetto all'operazione "sottostante". Lo stesso principio si applica agli interessi in quanto accessori al capitale. Sul punto si è pronunciata la Cassazione con sentenza nr. 24268/15 la quale ha escluso l'applicazione dell'imposta proporzionale nei casi in cui la fattura sia emessa in esenzione di Iva.

Si ritiene fondato anche il motivo di appello relativo all'errata applicazione dell'art. 22 del DPR 131/86 in quanto, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle fatture rimaste insolute, mentre a nulla rileva l'enunciazione in fattura dei contratti di somministrazione di mano d'opera.

Si osserva che ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986 *"se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate"*.

Per enunciazione deve intendersi l'espresso richiamo dei contraenti al negozio,

SEZIONE 22

contenuto in un atto scritto o un contratto verbale, dagli stessi posto in essere. Nell'enunciazione, quindi, devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento, con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla sua struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato, secondo gli effetti che è idoneo a produrre.

L'enunciazione deve cioè contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante.

Questa ipotesi non ricorre nel caso in esame, sia perché i contratti di lavoro perfezionati tra la società appellante e i singoli lavoratori non sono soggetti a registrazione, sia perché non sono contratti intervenuti tra le stesse parti atteso che il contratto di somministrazione di lavoro è intervenuto tra la società ALFA SPA e il singolo lavoratore.

Le spese vengono compensate tra le parte attesa la complessità della questione in esame e il parziale annullamento dell'avviso di liquidazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione in accoglimento dell'appello dichiara dovuta l'imposta di registro in misura fissa in applicazione dell'art. 40 DPR 131/86. Spese compensate.

Così deciso in MILANO, 25 gennaio 2017

IL RELATORE

Dott.sa Monica CRESPI

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo FABRIZI